

**IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/631 “CODICE DI
RETE RELATIVO AI REQUISITI PER LA CONNESSIONE DEI
GENERATORI ALLA RETE”**
**CONSULTAZIONE SULLE SOGLIE DI POTENZA E PARAMETRI
TECNICI**
Osservazioni di Elettricità Futura
27 febbraio 2018

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura accoglie positivamente il documento posto in consultazione da parte di Terna con la proposta in materia di:

- soglie di potenza per la classificazione delle diverse tipologie di impianti di generazione nelle quattro macro-categorie A, B, C e D previste dal Regolamento RfG;
- parametri per i requisiti tecnici di connessione delle diverse tipologie di impianti di generazione che in base al Codice RfG vanno definiti a livello nazionale.

A giudizio della scrivente Associazione l'unico aspetto che merita un particolare attenzionamento è quello inherente il processo di completa implementazione del Regolamento UE 2016/631.

Come noto, infatti, l'articolo 4.2 del richiamato Regolamento prevede che gli impianti siano considerati esistenti se già connessi alla rete entro il 17 maggio 2016 o nell'ipotesi in cui abbiano concluso il contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento, ovvero entro il 17 maggio 2018. In tal senso, si ricorda come il titolare dell'impianto debba dare comunicazione di ciò al TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore (novembre 2018).

La definizione di impianto esistente prevista dal Regolamento - ed ivi richiamata - implica ipso facto che gli impianti per cui si dovesse concludere un contratto di fornitura delle macchine principali dopo maggio 2018 debbano essere considerati impianti nuovi e, pertanto, soggetti alle nuove disposizioni di cui al presente documento.

Al fine di garantire agli operatori sufficiente tempo per adeguarsi alla nuova disciplina, sarebbe dunque necessario procedere a breve anche alla consultazione sulle modifiche della normativa vigente (CEI e CdR), a cui Terna fa riferimento nel paragrafo 1.

In sintesi, le strette tempistiche ad oggi previste costituiscono motivo di timore per gli operatori che - ai fini di un'auspicabile certezza regolatoria - si augurano una contrazione, per quanto possibile, dei termini temporali.

«»